

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1124)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 9 APRILE 1965

Riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI.

Linee e presupposti del provvedimento.

Il presente disegno di legge, che il Governo si onora di presentare alle Camere, trae ispirazione dalle finalità espresse dall'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con cui il Parlamento ha posto l'esigenza indilazionabile della revisione ed armonizzazione degli ordinamenti pensionistici che hanno, come Ente gestore, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e tiene conto, altresì, degli indirizzi e dei suggerimenti forniti in materia dalla Commissione ministeriale istituita dal citato articolo 25, presieduta dal senatore Franco Varaldo, e dal Consiglio nazionale dell'economia e del la-

voro che, tra l'altro, nel piano di riforma della previdenza sociale ha indicato il settore delle pensioni come quello che necessita di interventi con carattere di priorità.

Su tali premesse si basa l'impostazione del provvedimento che, tuttavia, per il periodo transitorio considerato, estende la propria sfera di applicazione ai soli grandi settori previdenziali gestiti dall'INPS e precisamente a quelli dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli artigiani.

Si è ritenuta opportuna tale delimitazione alle forme di assicurazione predette per la comunanza dei principi che le regolano.

La nuova disciplina rimane tuttavia aperta all'ingresso nell'assicurazione obbligatoria

per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di altre categorie similari di lavoratori, fin qui escluse, come, ad esempio, gli esercenti di attività commerciali, nei cui confronti è già in corso la proposta di estensione dell'assicurazione obbligatoria predetta.

Non si è ritenuto, invece, di estendere la nuova disciplina agli ordinamenti previdenziali istituiti per particolari categorie di lavoratori, stante la diversità di fondamento tecnico e finanziario che distingue gli ordinamenti medesimi. Un intervento in tale direzione avrebbe potuto avere dei riflessi non prevedibili.

Peraltro, in considerazione degli oneri solidaristici che gravano sulle categorie di lavoratori dell'assicurazione generale obbligatoria per le categorie economicamente meno capaci, protette dalla stessa assicurazione, è sembrato rispondere a criteri di equità la partecipazione, sia pure modesta, a detti oneri, anche delle categorie che si sono costituiti ordinamenti autonomi.

Si è ritenuto, infine, di non poter prescindere dal collocare la nuova disciplina nella prospettiva di una evoluzione che dovrà avere come scopo finale l'attuazione di un sistema di sicurezza sociale.

Seguendo tale indirizzo e procedendo per gradi secondo le indicazioni del CNEL, la nuova struttura che il disegno di legge intende instaurare ha come punto fondamentale l'istituzione di una « *pensione sociale* » in misura unica, intesa a porre le basi per l'evoluzione degli ordinamenti contemplati verso un sistema di sicurezza sociale che, riconoscendo il dovere della collettività a garantire ai lavoratori anziani una base generalizzata di tutela, esalti, nel contempo, il risparmio dei lavoratori attraverso il sistema assicurativo obbligatorio.

Per realizzare tale postulato la proposta prevede l'istituzione di un apposito fondo per il finanziamento delle pensioni sociali denominato « Fondo sociale » avente il compito di fronteggiare il fabbisogno per l'erogazione della pensione predetta a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi dei regimi generali di pensione.

La pensione sociale a carico del « Fondo » anzidetto viene ad inserirsi nei tre sistemi

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli artigiani. Essa copre una fascia comune di pensionamento disposta al livello di lire 12.000 mensili, che corrispondono agli importi minimi previsti per i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni e per gli artigiani.

Di conseguenza, a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni dei lavoratori dipendenti resta il finanziamento degli oneri per la parte che supera il livello generale coperto dal Fondo sociale, sulla base del coefficiente di rivalutazione e dei minimi di pensionamento, previsti per tale settore.

Per la sua stessa natura e per i fini di carattere generale che esso persegue anche in prospettiva, il Fondo sociale è disposto su una base di finanziamento la più larga possibile, assorbendo tutto il contributo dello Stato, nonchè il concorso solidale degli altri settori.

Pertanto, le linee fondamentali della proposta si indentificano nei seguenti punti:

1) istituzione della pensione sociale a carico dell'apposito « Fondo » per tutti i lavoratori dipendenti ed indipendenti, commisurata in lire 12.000 mensili e per tredici mensilità;

2) aumento del 20 per cento dell'attuale coefficiente di rivalutazione delle pensioni, che sale da 72 a 86,4 volte rispetto alla pensione base;

3) aumento, in ragione del 30 per cento, delle misure dei trattamenti minimi di pensione per i lavoratori dipendenti i cui importi vengono così modificati:

da lire 12.000 a lire 15.600 mensili per i pensionati di età inferiore ai 65 anni;

da lire 15.000 a lire 19.500 mensili per i pensionati che abbiano compiuto l'età di 65 anni;

4) aumenti, in ragione del 20 per cento della misura dei trattamenti minimi di pensione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, il cui importo è così modificato:

da lire 10.000 a lire 12.000 mensili;

5) introduzione del principio dell'adeguamento automatico delle pensioni contributive e dei trattamenti minimi a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni da realizzarsi tutte le volte che gli avanzi annuali di gestione raggiungano un valore che superi una percentuale prestabilita degli importi delle pensioni in pagamento, fermo restando l'obbligo di accantonare riserve legali sino ad un determinato limite di garanzia.

Il provvedimento, inoltre, contiene una serie di disposizioni intese a realizzare le seguenti altre finalità:

istituzione della pensione privilegiata e della pensione di anzianità;

introduzione del principio della sostituzione dei decimi addizionali per figli a carico con quote fisse, salvi restando gli eventuali maggiori diritti derivanti dalla legislazione attuale;

adeguamento dell'indennità per morte in luogo di pensione;

miglioramento ed estensione del trattamento di reversibilità;

aumento delle percentuali di maggiorazione delle pensioni di vecchiaia, nel caso che la liquidazione sia differita oltre la data in cui risultano perfezionati i relativi requisiti;

attuazione del principio di una correlazione più diretta di quella attualmente esistente tra retribuzione e pensione;

delega al Governo per la revisione della vigente disciplina sull'invalidità pensionabile, sul versamento e la riscossione dei contributi volontari e per l'adozione di altre disposizioni in materia di pensionamento.

È previsto che per l'emanazione di tali norme sia sentito il parere di una Commissione composta da nove senatori e nove deputati.

Disposizioni di contenuto vario sono intese a perfezionare la disciplina vigente e ad eliminarne taluni difetti rilevati in sede di pratica applicazione.

Tali sono, in sintesi, i lineamenti del provvedimento che si propone.

Essi postulano, peraltro, un'approfondita disamina dei motivi tecnici, economici e so-

ciali delle scelte adottate, nonchè un'esposizione dei dati di carattere finanziario che li sorreggono.

Sembra, innanzitutto, necessario dar conto dello stato patrimoniale attuale delle Gestioni interessate, relative all'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (Fondo adeguamento pensioni), alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per gli artigiani.

Facendo il punto alla data del 31 dicembre 1964, si hanno le risultanze esposte nell'unito prospetto 1.

Com'è evidente, la situazione sopra esposta è caratterizzata da una larga disponibilità patrimoniale del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, a cui fa riscontro una grave situazione di disavanzo della Gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni.

Un aspetto fondamentale del problema è costituito dal concorso dello Stato al finanziamento delle tre forme di previdenza sociale anzidette, concorso che, peraltro, prescinde dall'intervento finanziario dello Stato a titolo di contribuzione fiscalizzata, per effetto dei recenti provvedimenti legislativi adottati in tal senso.

Nei bilanci di previsione dello Stato per l'esercizio 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, i contributi dello Stato a favore delle gestioni di tali forme di previdenza, per l'anno 1964, risultano nelle misure che seguono:

a) a favore dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e del Fondo per l'adeguamento delle pensioni:

lire 224.650.000.000;

b) a favore della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, dei mezzadri e dei coloni:

lire 27.750.000.000;

c) a favore della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani:

lire 4.000.000.000.

È stato quindi considerato per l'anno 1964 un concorso complessivo dello Stato pari a circa lire 256,4 miliardi.

È da tener presente, peraltro, che nei confronti del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, lo Stato è in ritardo per varie ragioni nel versamento dei contributi dovuti per i titoli sopra indicati. Infatti, alla data del 31 dicembre 1964 il credito del Fondo predetto verso lo Stato era da calcolarsi nell'ordine di lire 401 miliardi.

Un altro aspetto che merita attenta considerazione è quello offerto dall'esposizione finanziaria della Gestione speciale per le pensioni dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, la quale, come si è visto, denuncia un disavanzo patrimoniale alla data del 31 dicembre 1964 di lire 412 miliardi.

La Gestione ha potuto fronteggiare i suoi impegni finanziari fino a quella data, avvalendosi di anticipazioni da parte del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, il quale, pertanto, vanta un credito verso la Gestione stessa per un eguale importo.

La situazione sopra descritta, connessa con la situazione economica del Paese, impone che, ai fini della realizzazione del riordinamento dei trattamenti di pensione previsti dal presente disegno di legge, sia tenuto conto dei seguenti indispensabili presupposti:

1) sia assolto l'adempimento dello Stato riguardo alle somme dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni;

2) sia fronteggiata la situazione di disavanzo della Gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni;

3) sia effettuata, per il quinquennio 1965-69, una previsione che, pur nelle remote imposte dalla disponibilità finanziaria dello Stato in rapporto alla situazione economica generale e dalla particolare situazione finanziaria delle singole gestioni previdenziali interessate, sia per quanto possi-

bile in armonia con le linee del Programma di sviluppo economico del Paese, tenendo presenti gli impegni di Governo che escludono aumenti negli oneri sociali a carico della produzione ed avendo di mira il fine ultimo della realizzazione di un ordinato e generale sistema di sicurezza sociale;

4) l'apporto dello Stato al finanziamento della previdenza sociale, inteso come contributo solidale della collettività, debba essere rivolto esclusivamente in direzione della pensione sociale di base, a prevalente vantaggio di settori e di categorie di lavoratori che obiettivamente non siano in grado di costituirsi con le proprie risorse trattamenti di pensione compatibili con le più strette esigenze di vita;

5) non possa, infine, prescindersi, per lo meno nelle immediate prospettive, da eventuali turbamenti o squilibri derivanti dai riflessi dell'andamento dell'attuale congiuntura economica; sicchè le previsioni debbano essere contenute, almeno agli inizi, in linee prudenziali.

Tale ultimo punto merita, fin da ora, attenta considerazione.

Infatti, in presenza di una congiuntura economica che non può escludere *a priori* eventuali, per quanto deprecabili, temporanee recessioni nel livello dell'occupazione e delle retribuzioni imponibili e dovendo farsi una previsione per un quinquennio in ordine ad una spesa per prestazioni che in nessun caso potrebbe poi rivedersi in diminuzione, appare saggio, oltrechè doveroso, contenere la previsione stessa entro margini di prudenza che non lascino adito a sorprese irreparabili.

I motivi di prudenza sopra accennati hanno consigliato di calcolare le retribuzioni imponibili ai fini del gettito del contributo per il Fondo di adeguamento delle pensioni, partendo dall'anno 1965 sulle valutazioni relative all'anno 1964 di lire 6.000 miliardi ed applicando per gli anni successivi un tasso di incremento del 5 per cento annuo, in armonia con la progressione degli incrementi di reddito previsti nel quinquennio 1965-69 nel Programma di sviluppo economico del Paese.

Fondo sociale.

Il « Fondo sociale », come si è detto, è istituito al fine di garantire a tutti i pensionati della Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali della stessa assicurazione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per gli artigiani, una « pensione sociale » di lire 12.000 mensili per tredici mensilità annuali.

La misura di detta pensione realizza un aumento del 20 per cento sulle pensioni minime attuali dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli artigiani.

Si ritiene che il livello di lire 12.000 mensili della pensione sociale sia il più congruo ove si considerino gli attuali livelli minimi di tutti i trattamenti di pensione che qui interessano, e si pongano in rapporto ai miglioramenti previsti dalla presente proposta.

I numeri medi giornalieri dei pensionati per invalidità, vecchiaia e superstiti aventi diritto alla pensione sociale in ciascun anno del quinquennio 1965-69, sono posti in evidenza nell'unito prospetto 2. Le previsioni del numero dei pensionati sono state effettuate in base ai dati statistici più recenti raccolti dall'INPS ed all'andamento delle nuove liquidazioni e delle eliminazioni relative a ciascuna categoria di pensionati, nonché dei casi di esclusione dal diritto alla pensione sociale.

Il fabbisogno annuo per far fronte all'onere delle pensioni sociali è posto in evidenza dall'unito prospetto 3. Esso sale da lire 922 miliardi per il 1965 a lire 1.069 miliardi per il 1969, per un complesso di lire 4.980 miliardi nel quinquennio. All'ammontare di detto fabbisogno va aggiunta la somma di lire 11 miliardi, nel quinquennio, per le prestazioni da erogare ai pensionati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

Prima di entrare nell'analisi delle singole fonti di entrata del Fondo sociale, è da porre

in risalto il significato profondamente sociale e morale che assume il sistema di finanziamento del Fondo stesso.

Lo Stato, di fronte alle nuove esigenze dettate dalla disciplina in esame, ha fatto il punto della situazione attuale in materia di finanziamento dei trattamenti di pensione, caratterizzata da un aspetto largamente favorevole, per quanto riguarda la gestione finanziaria delle pensioni dei lavoratori dipendenti (Fondo adeguamento pensioni) e da risultanze gravemente passive, per quanto riguarda la gestione delle pensioni dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni. Tale situazione, come innanzi accennato, risulta, inoltre, appesantita da posizioni di credito e debito intercorrenti rispettivamente tra Fondo adeguamento pensioni e Stato e tra Fondo adeguamento pensioni e Gestione pensioni dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni.

Lo Stato, quindi, ha ritenuto necessario, in via preliminare, regolare la propria posizione debitoria nei confronti del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, impegnandosi a saldare, entro il quinquennio 1965-69, il debito di lire 401 miliardi, risultante alla data del 31 dicembre 1964.

Ma lo Stato, per concludere con chiarezza la fase precedente al riordinamento proposto, si è altresì addossato l'onere costituito dal debito della gestione delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni verso il Fondo adeguamento pensioni, valutato in circa lire 412 miliardi alla stessa data del 31 dicembre 1964.

Assolti tali imprescindibili impegni di finanziamento, lo Stato, nella prospettiva del nuovo ordinamento, ha dovuto compiere un'altra importante scelta, concentrando tutto il suo concorso finanziario corrente a favore dei trattamenti di pensione dei lavoratori dipendenti, autonomi ed associati che qui interessano, nel finanziamento del Fondo sociale.

In presenza, infatti, della nuova direttiva, rivolta ad istituire con la creazione del Fondo sociale, un sistema iniziale di sicurezza sociale, lo Stato ha ritenuto che il suo ausilio finanziario non dovesse più qualificarsi e differenziarsi nei confronti delle diverse

categorie di soggetti dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ma dovesse caratterizzarsi sul piano più generale, concorrendo in misura determinante al finanziamento del Fondo sociale, dal quale tutti i soggetti, all'atto del pensionamento, avrebbero attinto per ottenere la pensione sociale.

Nell'ambito del Fondo sociale, infatti, viene a risolversi il principio fondamentale della solidarietà.

Tale principio si rivela e si dimensiona nella misura in cui lo Stato sovviene le categorie di lavoratori economicamente meno provvedute e nella misura in cui, parallelamente, le stesse categorie in seno al Fondo sociale ricevono da quelle economicamente più provvedute, in attesa che lo Stato possa assumere a suo carico l'intero onere della pensione sociale di base.

Per fronteggiare il fabbisogno del Fondo sociale, il provvedimento prevede, all'articolo 3, le seguenti entrate:

a) tutti i concorsi e i contributi dello Stato acquisiti in base alla legislazione vigente a favore delle assicurazioni soggette alla nuova disciplina, consolidando per il 1965 le somme a tale titolo iscritte in bilancio per lire 307 miliardi e per gli anni dal 1966 al 1969 la somma di lire 350 miliardi fissata in linea media;

b) l'importo del debito dello Stato verso il Fondo per l'adeguamento delle pensioni valutato, al 31 dicembre 1964, in 401 miliardi di lire;

c) un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, commisurato in una percentuale delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso.

Tale contributo, calcolato nella misura media del 7,28 per cento nel quinquennio, è stato diminuito negli esercizi 1965 e 1966, in proporzione delle quote fiscalizzate del contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, e dell'articolo 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, e può essere ulteriormente di-

minuito con provvedimento amministrativo anche per effetto degli avanzi che dovessero eventualmente verificarsi nella gestione del Fondo sociale.

È sembrato, infatti, che la costituzione di avanzi di gestione non fosse compatibile in linea di principio con la figura e la natura del Fondo sociale, tenuto conto del fatto che, mentre le relative prestazioni sono rigidamente fissate dalla legge, il contributo del Fondo per l'adeguamento delle pensioni al finanziamento del Fondo sociale stesso ha carattere di elasticità in relazione all'andamento del monte salari.

Tuttavia, considerato che il funzionamento del Fondo sociale è basato su una previsione quinquennale, si è ritenuto opportuno condizionare la facoltà di operare la riduzione del contributo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni alle esigenze di copertura del fabbisogno del Fondo negli anni successivi a quello in cui si è verificato l'avanzo;

d) un contributo a carico della Gestione speciale dell'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti dei mezzadri e coloni, in misura pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni della categoria;

e) un contributo a carico della Gestione speciale per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia degli artigiani, in misura pari a due terzi del gettito contributivo per l'adeguamento delle pensioni della categoria, previa elevazione dell'attuale contributo di adeguamento da lire 600 a lire 1.200 mensili, in rapporto alla maggiore rivalutazione (da 55 a 86,4 volte) del coefficiente di moltiplicazione della pensione base per gli appartenenti a tale categoria, al fine di allinearlo allo stesso coefficiente stabilito per le altre categorie;

f) i proventi delle sanzioni civili, penali ed amministrative relative ad inadempienze nel versamento dei contributi attinenti a tutte le gestioni dell'INPS, ad esclusione di quelle dei Fondi speciali di previdenza;

g) le quote di pensione trattenute, ai sensi di legge, ai pensionati che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri;

h) un contributo di solidarietà a carico delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, o che ne comportino comunque l'esonero, nella misura del 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi relativi alle predette forme di previdenza.

Dal contributo stesso sono esclusi i regimi di pensione dei dipendenti dello Stato, le Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e i Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni, amministrati da Comuni, Province o Istituzioni di pubblica assistenza o beneficenza;

i) un contributo di solidarietà pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai fondi gestori dei trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori liberi professionisti.

Si prevede, peraltro, che qualora le gestioni tenute al versamento dei suddetti contributi di solidarietà, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, le gestioni stesse possono essere temporaneamente esonerate dall'obbligo del pagamento del contributo.

Nell'unito prospetto 4 sono poste in evidenza le entrate del Fondo sociale, distinte per i diversi titoli sopra elencati. Esse risultano corrispondenti ai fabbisogni del Fondo stesso previsti per il quinquennio 1965-1969.

Il finanziamento del Fondo sociale nei termini che precedono non comporta aumenti di contributi per i settori produttivi in genere, trattandosi normalmente di trasferimento di somme da gestione a gestione.

Eventuali aumenti di oneri potrebbero aversi, in misura assai limitata, nelle gestioni di forme di previdenza sostitutive o istituite per effetto di esclusione o di esonero dall'assicurazione generale obbligatoria in difetto delle disponibilità occorrenti a coprire il « contributo sociale ».

Adeguamento delle pensioni.

Il disegno di legge come si è già accennato, prevede una maggiorazione della misura delle pensioni contributive in ragione del 20 per cento e dei trattamenti minimi in ragione del 30 per cento.

Precisamente, l'attuale coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base per le tre Gestioni dei trattamenti di pensione considerate è elevato alla misura unica di 86,4 volte. Ciò fa realizzare, alle pensioni contributive degli artigiani, un aumento pari al 57 per cento.

D'altra parte, gli attuali trattamenti minimi a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni sono elevati, rispettivamente, da lire 12.000 e lire 15.000 mensili a lire 15.600 e lire 19.500 mensili, mentre la misura attuale dei trattamenti minimi di pensione dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli artigiani è elevata da lire 10.000 a lire 12.000 mensili, al livello, cioè, della pensione sociale.

Occorre qui tenere presente che l'intervento del Fondo sociale, che comporta un ordine nuovo nel sistema di finanziamento dei trattamenti di pensione considerati, non altera il sistema tecnico della assicurazione sociale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nè quello delle Gestioni speciali suddette.

Il criterio di saldatura sul piano finanziario, tra le funzioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti delle categorie interessate, da un lato, e le funzioni del Fondo sociale, dall'altro, è offerto dall'articolo 9 del disegno di legge, il quale dispone che le pensioni adeguate a quelle integrate ai trattamenti minimi a carico delle assicurazioni obbligatorie predette sono diminuite dell'importo corrispondente alla pensione sociale.

In altri termini, sotto il profilo finanziario, le assicurazioni sociali obbligatorie di cui trattasi vengono ad assumere una funzione integrativa rispetto a quella generale ed uniformata del Fondo sociale.

Ma è subito da dire che non si tratta di funzione accessoria o secondaria, rispet-

to a quella del Fondo sociale, bensì di una funzione fondamentale, che ha per fine di qualificare i trattamenti di pensione, attuando un più adeguato rapporto tra pensione e retribuzione. Infatti, l'intervento delle assicurazioni sociali obbligatorie è diretto a differenziare le pensioni, per la parte eccedente la fascia comune rappresentata dalla pensione sociale, in correlazione alle retribuzioni individuali, sulla base delle rispettive contribuzioni.

Le previsioni economico-finanziarie delle gestioni interessate in conseguenza dell'adeguamento delle pensioni e della elevazione dei trattamenti minimi nei termini predetti, sono esposte negli uniti prospetti 5, 6 e 7.

Le previsioni stesse sono state effettuate sui presupposti indicati in premessa, ferme restando le misure contributive attuali, ad eccezione del contributo di adeguamento per la gestione pensioni degli artigiani che è portato da lire 600 a lire 1.200 mensili, in relazione anche al maggior tasso di elevazione arrecato sul coefficiente di rivalutazione della pensione base relativa a tale gestione, il quale, come già accennato, sale da 55 volte a 86,4 volte.

Nell'unito prospetto 8 sono riportati — in valori assoluti ed in valori percentuali — gli effetti del provvedimento sull'ammontare delle prestazioni corrisposte ai pensionati dei settori interessati (lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani).

Rivalutazione automatica delle pensioni.

Si è già accennato in precedenza a questa importante innovazione contenuta nel riordinamento proposto.

Uno dei motivi più frequenti di lagnanza, in ordine all'adeguamento delle pensioni, si basa appunto sul fatto che, nonostante la Gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti abbia registrato in più occasioni notevoli avanzi, sia stato sempre necessario l'intervento della legge per provvedere ai richiesti miglioramenti di trattamento.

Ed è noto che la situazione, ogni volta che si sono verificate tali circostanze, è stata sempre resa difficile dall'impegno che i miglioramenti avrebbero comportato automaticamente per lo Stato.

Diversa è la situazione che si presenta col proposto riordinamento in quanto lo Stato apporta il suo contributo finanziario al Fondo sociale e non più al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, sicchè ogni rivalutazione delle pensioni a carico di quest'ultimo Fondo dipende esclusivamente dagli apporti contributivi delle categorie interessate.

L'articolo 10 del disegno di legge prevede appunto che gli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni siano utilizzati per la rivalutazione automatica delle pensioni, allorchè, a chiusura di esercizio, risulti un avanzo corrente di gestione la cui misura superi il 10 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno.

Il modo per realizzare tale adeguamento automatico delle pensioni diventa così estremamente più semplice in quanto, verificatesi le circostanze predette, sarà sufficiente, allo scopo, lo strumento amministrativo rappresentato dal decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS.

Sembra superfluo aggiungere altri argomenti per delineare l'importanza dell'innovazione.

Si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

TITOLO I

RIFORMA DEL SISTEMA

CAPO I

Pensione sociale e Fondo sociale

Gli articoli da 1 a 8 disciplinano:

- a) l'istituzione della pensione sociale e la misura relativa;
- b) l'istituzione del Fondo sociale e le relative fonti di finanziamento;
- c) le esclusioni dal diritto alla pensione sociale.

Delle pensioni sociali e del Fondo sociale si è ampiamente trattato nella parte iniziale della presente relazione e non si ritiene di insistere ulteriormente in questa sede.

Si ritiene, tuttavia, di rilevare che è sembrato opportuno istituire, con separata contabilità, il Fondo sociale, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ente gestore delle assicurazioni obbligatorie su cui verte il riordinamento, allo scopo di semplificare al massimo e rendere meno onerose le operazioni finanziarie tra le Gestioni che erogano i trattamenti di pensione e il Fondo predetto.

L'articolo 9, regolando i rapporti tra le pensioni contributive ed i trattamenti minimi erogati dalle Gestioni interessate e la pensione sociale, costituisce la chiave per il funzionamento del nuovo sistema.

CAPO II

Rivalutazione automatica delle pensioni

Gli articoli 10 e 11 riflettono la disciplina, ampiamente illustrata nella parte iniziale della relazione, concernente la rivalutazione automatica delle prestazioni erogate dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni e la costituzione, in quest'ultimo, della riserva di legge.

CAPO III

Pensione privilegiata e pensione di anzianità

L'articolo 12 introduce nell'ordinamento pensionistico generale il principio della pensione privilegiata per invalidità ed ai superstiti.

Non può sfuggire la rilevante portata sociale di tale disposizione che intende sollevare, con la concessione del diritto alla pensione, dagli effetti dannosi degli eventi invalidanti o mortali, il lavoratore che li ha subiti prima di avere raggiunto i requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione per il conseguimento del diritto medesimo.

L'articolo 13 prevede il diritto alla pensione di anzianità che prescinde dal raggiun-

gimento dei limiti di età pensionabile quando l'iscritto possa far valere 40 anni di effettiva contribuzione.

CAPO IV.

Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base

L'articolo 14 dispone la modifica delle tabelle A e B₁ allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, concernenti, rispettivamente, le classi di retribuzione mensile e settimanale soggette a contribuzione per le varie assicurazioni generali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per intendere compiutamente la portata di tale norma occorre tener presente che da molte parti è stata avanzata la richiesta di commisurare la pensione alla retribuzione fruita nell'ultimo periodo di occupazione. Dal punto di vista tecnico e da quello equitativo, un principio siffatto non potrebbe essere preventivamente adottato se non dopo aver stabilito che i contributi devono essere determinati in misura proporzionale alla retribuzione effettiva per tutti i lavoratori. Attualmente tale condizione non si verifica in quanto esistono vastissime categorie di lavoratori (per esempio gli apprendisti ed i lavoratori agricoli) per i quali la contribuzione è fissata per legge in misura estremamente bassa, senza alcun rapporto con la effettiva retribuzione. Esiste, inoltre, una elevata percentuale di contribuenti volontari i quali scelgono da sé la classe di retribuzione convenzionale su cui contribuire dando, in genere, la preferenza alle classi contributive più basse.

La norma suddetta potrebbe, pertanto, essere applicata con esclusivo riferimento alle pensioni future e soltanto dopo che fossero stati introdotti mutamenti radicali nel sistema contributivo (in modo da ragguagliare, in ogni caso, i contributi alle retribuzioni effettive), mutamenti che, peraltro, al momento attuale — dati gli impegni assunti dal Governo di non introdurre variazioni contributive per la durata di un quinquennio — non sono realizzabili.

L'attuazione della norma stessa dovrebbe, inoltre, essere preceduta dall'istituzione dello strumento necessario per potere accertare, in ogni caso, senza dar luogo a contestazione, l'ammontare della retribuzione fruita dai pensionandi nell'ultimo periodo di lavoro precedente il pensionamento, ma che, comunque, oggi non esiste.

Esistono, viceversa, le posizioni assicurative dei singoli iscritti con i contributi base loro accreditati, contributi che, dopo la riforma del 1952, hanno significato di semplici punti convenzionali, da usare per il calcolo della pensione base (cioè della pensione corrispondente alle condizioni monetarie del 1943), la quale viene, poi, rapportata alle condizioni monetarie del 1962 (anno dell'ultimo provvedimento legislativo relativo all'adeguamento delle pensioni obbligatorie) moltiplicandola per il coefficiente di adeguamento (pari a 72 volte).

In altri termini, le attuali pensioni della assicurazione obbligatoria sono commisurate alle retribuzioni soggette a contributo durante tutta la vita lavorativa dei pensionandi, espresse in moneta 1962. Peraltro, il rapporto di proporzionalità tra la retribuzione media di ciascuna classe ed il contributo accreditato per il calcolo della pensione, decresce fortemente con il crescere della retribuzione, tanto da ridursi alla metà nel passaggio dalla seconda alla penultima classe (22^a) delle tabelle A e B₁ anzidette.

È da rilevare, altresì, che le retribuzioni limite dell'ultima classe di tali tabelle (lire 396.100 mensili e lire 91.400 settimanali), dopo gli aumenti a carattere generale intervenuti nelle retribuzioni dal principio del 1962 ad oggi, sono praticamente superate in un numero di casi sempre più frequente.

Per le ragioni esposte, volendosi adottare una più stretta correlazione tra le retribuzioni dei lavoratori soggette a contribuzione percentuale e le pensioni loro spettanti, nella prospettiva di attuare un rapporto ancor più stretto tra pensioni, salario e anzianità di lavoro, la norma in esame dispone la modifica delle tabelle in questione secondo il criterio di stabilire il rapporto tra il valore medio della retribuzione di ciascuna classe ed il relativo contributo su un valore pres-

sochè costante, mentre le classi di retribuzione vengono convenientemente aumentate.

Di conseguenza, la maggiorazione di cui godranno i pensionati futuri rispetto alle condizioni attuali, risulterà mediamente superiore, in misura notevole, a quella che deriverà, per le pensioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della legge, dall'elevamento del coefficiente di adeguamento e dei trattamenti minimi.

Si tratta di un maggior beneficio che avrà certamente un notevole peso finanziario ma che, presentemente, non è possibile valutare per la mancanza assoluta di elementi.

TITOLO II.

MIGLIORAMENTI DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

CAPO I.

Adeguamento delle pensioni e dei trattamenti minimi

Gli articoli dal 15 al 18 regolano gli aumenti delle pensioni contributive e dei trattamenti minimi per tutte le gestioni.

Le attuali misure dei trattamenti minimi sono state elevate da lire 12.000 e lire 15.000 mensili, rispettivamente, a lire 15.600 e lire 19.500 per i lavoratori dipendenti e da lire 10.000 a lire 12.000 mensili per i lavoratori autonomi.

Le pensioni contributive hanno, invece, avuto un incremento del 20 per cento che si è ottenuto elevando il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base da 72 a 86,4. Per la gestione pensionistica degli artigiani, l'aumento delle pensioni contributive è stato del 57 per cento.

È da rilevare, infatti, che, con l'articolo 17, è stata eliminata la disparità determinatasi nella gestione pensionistica degli artigiani dove il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base era rimasto fermo a 55. In relazione a ciò, l'articolo 17 medesimo eleva a lire 1.200 mensili, il contributo capitaro, dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, la cui attuale misura è stata

ritenuta troppo esigua, attesa la classe di contribuzione (la terza) alla quale è assegnata la categoria ai fini pensionistici.

L'articolo 19 garantisce un trattamento minimo di lire 12.000 mensili ai pensionati che fruiscono di pensione di importo superiore al limite di lire 12.000 predetto e che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi.

Per meglio valutare la portata sociale della norma occorre considerare che in base alle vigenti disposizioni il trattamento minimo garantito è, rispettivamente, di lire 5.000, per i pensionati di vecchiaia ultrasessantacinquenni ed i pensionati di invalidità; e di lire 3.500 per i pensionati di vecchiaia di età inferiore ai 65 anni e per i titolari di pensione ai superstiti.

CAPO II.

Maggiorazione della pensione

L'articolo 20 migliora i coefficienti di maggiorazione della pensione di vecchiaia nei casi di differimento della domanda.

La materia è attualmente disciplinata dall'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con la norma proposta si vuole istituire un più stretto rapporto fra l'età in cui si perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione e la misura delle maggiorazioni, in modo che l'incremento della pensione risulti maggiore quanto più elevata è l'età predetta e, pertanto, più ridotte le possibilità di sopravvivenza.

L'articolo 21, conformemente all'indirizzo suggerito dal CNEL e dalle richieste pervenute da più parti, stabilisce, in misura fissa, la maggiorazione della pensione per carichi familiari.

L'importo di tale maggiorazione, stabilito in lire 2.500 mensili per ciascun figlio a carico, ha comportato l'adozione di siffatta innovazione soltanto per le pensioni di importo non superiore a lire 25.000 mensili, al fine di non recare pregiudizio economico alle pensioni di importo superiore che, con la vigente disciplina dei decimi di au-

mento, ottengono maggiorazioni più elevate rispetto a quelle in misura fissa.

Lo stesso articolo modifica l'ultimo comma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, che fissa i criteri della determinazione della pensione base. Tale modifica si è resa necessaria per effetto della diversa ed autonoma disciplina data alla materia concernente la maggiorazione delle pensioni per carichi familiari allo scopo di evitare una duplicazione nella erogazione di detta maggiorazione.

CAPO III

Prestazioni ai superstiti

L'articolo 22 eleva le attuali misure percentuali della pensione spettante ai nuclei superstiti ed estende il campo degli aventi diritto includendo in esso, in ordine successivo, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili superstiti non titolari di pensione che, al momento della morte del dante causa, risultino a suo carico.

L'articolo 23 eleva la misura dell'indennità per morte spettante ai superstiti di assicurato non aventi diritto a pensione, ragguagliandone gli importi originari stabiliti dal regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, al nuovo coefficiente di adeguamento delle pensioni contributive stabilito dal provvedimento.

Gli articoli 24 e 25 apportano modifiche, in senso migliorativo, alla vigente disciplina sulla reversibilità delle pensioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

L'articolo 26 prevede l'estensione della disciplina instaurata con il presente disegno di legge agli assicurati e pensionati dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-PALS).

Infatti, com'è noto, in forza dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, la gestione pensioni dell'Ente nazionale di pre-

videnza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è disciplinata dalle medesime norme dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comprese le norme relative al concorso dello Stato, all'adeguamento delle pensioni ed ai trattamenti minimi.

Si prevede, quindi, che la gestione pensioni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo concorra al finanziamento del Fondo sociale con gli stessi criteri posti per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni: cedendo al Fondo sociale la propria quota del credito verso lo Stato, l'ammontare delle tratte ai pensionati che lavorano e del gettito delle sanzioni civili, penali ed amministrative, nonchè versando un contributo diretto nella stessa proporzione di quello versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni.

L'articolo 27, uniformandosi ai nuovi orientamenti intesi a meglio considerare sul piano umano, giuridico e sociale la personalità del condannato a pena reclusiva, sopprime la norma, contenuta nell'articolo 96 del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, con cui si dispone la sospensione del pagamento della pensione nel caso di condanna alla reclusione per un periodo superiore ad un anno. Correlativamente, si ripristina il diritto alla pensione nei confronti del condannato, limitandone soltanto il godimento da parte sua, dove esistano moglie e figli o altre persone a carico che ne diventano temporaneamente beneficiari durante l'espiazione della pena.

L'articolo 28, risolvendo la questione sorta in sede di interpretazione dell'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463, sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria per pensioni agli artigiani ed ai loro familiari, stabilisce in via generale, per tutte le forme di assicurazione dei lavoratori autonomi, il principio che, qualora il diritto a pensione in tali assicurazioni si perfezioni anche senza computare, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, i periodi di contribuzione facoltativa in esse

utilizzabili, il trattamento di pensione complessivamente spettante non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del minimo garantito e della pensione o quota di pensione che l'interessato ha diritto di percepire per effetto dei contributi versati nell'assicurazione facoltativa.

Scopo di tale disposizione è quello di fare salva, al momento del perfezionamento del diritto a pensione con i soli contributi obbligatori, la rendita costituitasi dall'interessato con i versamenti nell'assicurazione facoltativa.

L'ultima parte dell'articolo 28 mira a garantire anche nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini della liquidazione delle prestazioni nella Gestione stessa, la piena utilizzazione dei contributi facoltativi comunque versati, conservando la tecnica di accreditamento prevista dall'articolo 19, comma quarto, della legge n. 1047 del 1957. In base alle vigenti disposizioni legislative detta utilizzazione è, invece, limitata a coloro che si siano iscritti nell'assicurazione facoltativa soltanto in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

L'articolo 29 è inteso a colmare una lacuna della legge 9 gennaio 1963, n. 9, determinata dalla erronea omessa indicazione, nell'articolo 5 della legge stessa, di uno dei requisiti normalmente previsti dalle norme in vigore per il diritto alla pensione di invalidità (numero minimo dei contributi nel quinquennio precedente la data della domanda).

L'articolo 30, muovendo dalla considerazione che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha necessità di essere continuamente aggiornato, ai fini del controllo sulla legittimità dei pagamenti delle prestazioni, sul permanere della esistenza in vita e sulla conservazione dello stato vedovile o nubile dei propri pensionati, sostituisce l'attuale sistema, basato sulle certificazioni annualmente richieste agli interessati, con un sistema di collegamento diretto tra l'Istituto assicuratore e gli Uffici anagrafici dei Comuni.

Il sistema introdotto dalla norma consente di ottenere una più tempestiva osservan-

za delle disposizioni vigenti in materia di pagamento delle pensioni, ed offre il duplice vantaggio di esonerare il pensionato dall'onere ricorrente di provare la propria esistenza in vita ed il proprio stato civile e di semplificare notevolmente gli adempimenti posti a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dei Comuni.

Anche per questi ultimi, infatti, il nuovo sistema, superata la prima fase di impianto, comporterebbe un minore dispendio di tempo e di lavoro: in luogo delle certificazioni annuali che ammontano ad oltre quattro milioni, i Comuni dovrebbero fornire soltanto le comunicazioni di morte o di matrimonio dei pensionati.

Tali comunicazioni si ripartirebbero nel corso dell'anno, a differenza delle certificazioni che, essendo richieste a scadenze fisse, intralciano ed aggravano periodicamente il lavoro degli Uffici comunali.

La norma proposta, infine, consentendo agli Enti locali di conoscere la qualità di pensionato dei cittadini, offrirebbe, fra l'altro, agli stessi Enti, un elemento di valutazione assai utile ai fini dell'erogazione di prestazioni a carattere assistenziale.

L'articolo 31 stabilisce la data da cui hanno effetto le disposizioni del provvedimento per le quali non è prevista una diversa decorrenza.

Lo stesso articolo disciplina il recupero dell'assegno concesso ai pensionati, a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti, con il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355.

TITOLO IV

DELEGA AL GOVERNO

L'articolo 32 chiude la disciplina del provvedimento con una norma di delegazione intesa ad apportare ulteriori miglioramenti al sistema pensionistico generale.

Il primo problema, la cui soluzione è demandata all'Esecutivo, è quello della revisione degli aspetti tecnici della vigente disciplina dell'invalidità pensionabile.

Tale esigenza si manifesta sempre più indifferibile attesa i riflessi che l'odierna orga-

nizzazione del lavoro, l'automazione nei piani lavorativi, le mutate condizioni igieniche e d'ambiente hanno determinato nella vita lavorativa.

Altro importante problema è quello di ridisciplinare l'istituto della prosecuzione volontaria delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e contro la tubercolosi. Infatti il continuo divenire della legislazione sociale e l'evolversi del sistema previdenziale verso migliori forme di tutela dei lavoratori rendono indispensabili sostanziali mutamenti al fine di eliminare le difficoltà e le incertezze sorte in sede di applicazione dei criteri che attualmente regolano la materia.

Allo scopo, poi, di attuare gradualmente il principio che la pensione deve costituire un trattamento di fine lavoro si dovrà esaminare la possibilità di maggiorare, adeguatamente, con apposita norma da inserire nel provvedimento o nei provvedimenti delegati, le prestazioni degli assicurati i quali possono far valere un numero considerevole di anni di lavoro coperti da contribuzione.

L'adozione del principio della pensione unica con la totalizzazione di tutti i periodi contributivi consentirà di apportare notevole semplificazione e ordine nel sistema pensionistico a tutto vantaggio delle gestioni e dei pensionati.

Il nuovo ordinamento introdotto dalla presente legge pone l'esigenza di una revisione della particolare disciplina pensionistica relativa ai lavoratori agricoli ed ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Com'è noto, per tali categorie la legislazione vigente prevede accreditamenti contributivi basati su quote fisse e particolari requisiti di contribuzione ai fini del diritto alla pensione.

Il problema che si pone è quello di armonizzare ed adeguare la disciplina di tali particolari categorie all'ordinamento pensionistico generale nello spirito della presente legge.

È apparso, inoltre, necessario prevedere la disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè per le persone addette al riassetto e pulizia dei locali al fine di

stabilire idonei criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei relativi contributi.

La particolare complessità della materia enunciata, la cui trattazione richiede l'apporto di esperienze tecniche e professionali di più settori, ha indotto a scegliere, per la sua positiva attuazione, la via della delega.

Si è ritenuto opportuno che l'emanazione delle norme delegate di cui occorre sottolineare l'importanza sociale e tecnica, sia con-

fortata dal parere di una Commissione parlamentare il cui contributo di dottrina e di esperienze non potrà che perfezionarne il contenuto.

Il presente disegno di legge pone senza dubbio una svolta decisiva al sistema pensionistico generale, delimitando con chiarezza l'intervento della collettività in favore dei lavoratori anziani, salvaguardando la parte contributiva del sistema pensionistico attuale ed aprendo, altresì, la strada ad un progressivo ed ordinato sistema di sicurezza sociale.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 1.

A) PENSIONI VIGENTI AL 31 DICEMBRE 1964.

ASSICURAZIONE INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI	Numero di pensioni	Importi annui (miliardi di lire)
1. - Lavoratori dipendenti (assic. generale obblig.)	4.820.000	1.040
2. - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	1.120.000	145
3. - Artigiani	125.000	16
Complesso	6.065.000	1.201

B) STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1964.

ASSICURAZIONE INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI	Riserve	Avanzi	Disavanzi	Netto patrimoniale al 31-12-1964
	<i>(in miliardi di lire)</i>			
1. - Lavoratori dipendenti (assic. generale obblig.)	248	718	—	+ 966 (a)
2. - Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	8	—	420	— 412
3. - Artigiani	6	33	—	+ 39
Complesso	262	751	420	+ 593

(a) Comprensivo di un credito verso lo Stato di L. 401 miliardi e di un credito verso la Gestione coltivatori diretti mezzadri e coloni di L. 412 miliardi.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 2.

NUMERO MEDIO DI PENSIONATI AVENTI DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE
- PERIODO 1965-1969 -

A N N O	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI			
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi		
		Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	Artigiani	Complesso
1965	4.515.100	1.149.300	132.500	5.796.900
1966	4.664.700	1.244.400	155.600	6.064.700
1967	4.809.000	1.324.600	176.500	6.310.100
1968	4.949.100	1.393.700	197.100	6.539.900
1969	5.082.400	1.460.000	217.900	6.760.300

PROSPETTO 3.

SPESA ANNUALE PER RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO SOCIALE
- PERIODO 1965-1969 -

A N N O	ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI			
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi		
		Coltivatori diretti, mezzadri e coloni	Artigiani	Complesso
	<i>(in miliardi di lire)</i>			
1965	704 -	196,7	21,3	922 -
1966	729 -	203,9	25,5	958,4
1967	751 -	217,1	28,9	997 -
1968	773 -	228,4	32,3	1.033,7
1969	794 -	239,2	35,7	1.068,9
	3.751 -	1.085,3	143,7	4.980 -

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 4.

ANDAMENTO DEL FONDO SOCIALE NEL QUINQUENNIO 1965-1969

(in miliardi di lire)

ANNI	USCITE		ENTRATE							
	Prestazioni	Contributo dello Stato	Debito dello Stato verso il Fondo adeguamento pensioni (a)	Contributi fiscalizzati (b)	Trasferimento contributi del Fondo adeguamento pensioni (c)	Trasferimento 2/3 contributi gestione pensioni coltivatori diretti e artigiani	Ritenute pensionati occupati - gettito ammende e sanzioni pecuniarie	Contributo di solidarietà dei Fondi sostitutivi e dei liberi professionisti	Varie	TOTALE ENTRATE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1965 . .	922	307	100	103	333	28	40	15	2	928
1966 . .	958	350	119	42	416	28	42	16	3	1.016
1967 . .	997	350	80	—	480	29	43	17	3	1.002
1968 . .	1.034	350	57	—	510	29	44	18	4	1.012
1969 . .	1.069	350	45	—	533	29	45	19	4	1.025
	4.980				2.272		214			
Gestione ENPALS (d) . .	11				7(e)		1(e)			8
In complesso . .	4.991	1.707	401	145	2.279	143	215	85	16	4.991

(a) Comprensivo della quota spettante alla gestione pensioni dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 34 della legge 4-4-52, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni.

(b) Contributi posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 1, lett. d), del decreto-legge 23-12-64 n. 1353 e dell'art. 38 del decreto-legge 15-3-65, n. 124.

(c) Le masse salariali imponibili ai fini del trasferimento dei contributi dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni si sono supposte crescenti al tasso annuo del 5 % a partire da 6000 miliardi di lire, secondo la seguente progressione: 6000, 6300, 6600, 7000, 7300. I contributi indicati rappresentano le seguenti percentuali delle suddette retribuzioni: il 5,56 % per l'anno 1965, il 6,61 % per l'anno 1966, il 7,28 % per gli anni successivi. Le minori percentuali degli anni 1965 e 1966 derivano dal fatto che esse sono calcolate a prescindere dai contributi fiscalizzati, che sono indicati a parte nella colonna n. 5.

(d) Per l'intero quinquennio.

(e) Trasferimento dalla gestione previdenza ENPALS.

PROSPETTO 5.

ANDAMENTO DEL FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI DOPO LA COSTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE

(in miliardi di lire)

	A N N O				
	1965	1966	1967	1968	1969
SITUAZIONE PATRIMONIALE A INIZIO ANNO	565 (a)	531	486	429	372
Movimento dell'anno (b):					
Entrate	1.178	1.234	1.291	1.366	1.422
Uscite	1.212	1.279	1.348	1.423	1.489
Entrate meno uscite	— 34	— 45	— 57	— 57	— 67
SITUAZIONE PATRIMONIALE A FINE ANNO .	531	486	429	372	305
SITUAZIONE FINANZIARIA (c)	119	74	37	23	11

(a) Avanzi e riserve al 31-12-64 966 miliardi
Meno credito verso lo Stato 401 »

565 miliardi trasferiti al Fondo Sociale.

(b) Tanto in entrata che in uscita sono compresi i contributi trasferiti al Fondo Sociale inclusi quelli fiscalizzati.

(c) La situazione finanziaria è calcolata detraendo dalla situazione patrimoniale il credito (al 31-12-64) di 412 miliardi di lire verso la gestione speciale dei coltivatori diretti e tenendo conto che lo Stato rimborserà, in conto di tale credito:

20 miliardi nel 1967
43 miliardi nel 1968
55 miliardi nel 1969

118 miliardi nel quinquennio 1965-1969.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 6.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE COLTIVATORI DIRETTI
MEZZADRI E COLONI DOPO LA COSTITUZIONE DEL FONDO SOCIALE

(in miliardi di lire)

	A N N O				
	1965	1966	1967	1968	1969
SITUAZIONE PATRIMONIALE A INIZIO ANNO	— (a)	— 4,6	— 10—	— 16,3	— 23,8
Movimento dell'anno (b):					
Entrate	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6
Uscite	29,2	30—	30,9	32,1	33—
Entrate meno uscite	— 4,6	— 5,4	— 6,3	— 7,5	— 8,4
SITUAZIONE PATRIMONIALE A FINE ANNO .	— 4,6	— 10—	— 16,3	— 23,8	— 32,2

(a) In effetti, al 1° gennaio 1965, la gestione presentava un disavanzo di 412 miliardi di lire, anticipati dal Fondo adeguamento pensioni. Tale somma verrà rimborsata al FAP dallo Stato nel periodo 1967-1972.

(b) Tanto in entrata quanto in uscita sono compresi i contributi trasferiti al Fondo Sociale.

PROSPETTO 7.

ANDAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE ARTIGIANI DOPO LA COSTI-
TUZIONE DEL FONDO SOCIALE

(in miliardi di lire)

	A N N O				
	1965	1966	1967	1968	1969
SITUAZIONE PATRIMONIALE A INIZIO ANNO	38,5	43,4	48,1	52,5	56,5
Movimento dell'anno (a):					
Entrate	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2
Uscite	15,3	15,5	15,8	16,2	16,5
Entrate meno uscite	4,9	4,7	4,4	4—	3,7
SITUAZIONE PATRIMONIALE A FINE ANNO .	43,4	48,1	52,5	56,5	60,2

(a) Tanto in entrata quanto in uscita sono compresi i contributi trasferiti al Fondo Sociale.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO 8.

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO SULL'AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI

(in miliardi di lire)

A N N O	AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI		AUMENTI DERIVANTI DAI MIGLIORAMENTI PROPOSTI	
	Secondo la legislazione attuale	Tenuto conto dei miglioramenti proposti	In valore assoluto	In percentuale delle prestazioni attuali
LAVORATORI DIPENDENTI.				
1965	1.114	1.423	309	28 %
1966	1.163	1.492	329	28 %
1967	1.210	1.559	349	29 %
1968	1.256	1.625	369	29 %
1969	1.299	1.687	388	30 %
1965-1969	6.042	7.786	1.744	29 %
COLTIVATORI DIRETTI MEZZADRI E COLONI.				
1965	166	202	36	22 %
1966	173	209	36	21 %
1967	184	222	38	21 %
1968	193	234	41	21 %
1969	203	246	43	21 %
1965-1969	919	1.113	194	21 %
ARTIGIANI.				
1965	18,7	22,7	4-	21 %
1966	22,1	27-	4,9	22 %
1967	25,1	30,5	5,4	22 %
1968	28-	34,1	6,1	22 %
1969	31-	37,7	6,7	22 %
1965-1969	124,9	152-	27,1	22 %
COMPLESSO.				
1965	1.299	1.648	349	27 %
1966	1.358	1.728	370	27 %
1967	1.419	1.811	392	28 %
1968	1.477	1.893	416	28 %
1969	1.533	1.971	438	29 %
1965-1969	7.086	9.051	1.965	28 %

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I.

RIFORMA DEL SISTEMA

CAPO I.

Pensione sociale e Fondo sociale

Art. 1.

I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre.

Art. 2.

Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito, con separata contabilità, il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 3.

Il Fondo sociale è alimentato:

a) da un contributo annuo a carico dello Stato nelle seguenti misure:

- lire 307.000 milioni per l'anno 1965
- lire 350.000 milioni per l'anno 1966
- lire 350.000 milioni per l'anno 1967
- lire 350.000 milioni per l'anno 1968
- lire 350.000 milioni per l'anno 1969;

b) dall'importo di lire 401 miliardi corrispondente a quanto dovuto alla data del 31 dicembre 1964 dallo Stato al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, in applicazione della legge 23 agosto 1962, n. 1335, ed a titolo di conguaglio per i contributi e concorsi stabiliti dall'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dall'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e dall'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Tale importo, al netto della somma di lire 80.000 milioni già erogata a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo 2, lettera a), della legge 23 agosto 1962, n. 1335, è versato dallo Stato in ragione di:

lire 19.730 milioni nell'anno 1965
lire 119.270 milioni nell'anno 1966
lire 80.000 milioni nell'anno 1967
lire 57.000 milioni nell'anno 1968
lire 45.000 milioni nell'anno 1969;

c) dall'importo dei contributi posti a carico dello Stato dall'articolo 1, lettera d) del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1353, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 27, e dall'articolo 38 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124;

d) da un contributo annuo a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni nelle seguenti misure percentuali delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi per il finanziamento del Fondo stesso:

5,56% per l'anno 1965
6,61% per l'anno 1966
7,28% per l'anno 1967
7,28% per l'anno 1968
7,28% per l'anno 1969;

e) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalle categorie interessate ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti e dei mezzadri e coloni;

f) da un contributo pari a due terzi del gettito annuo del contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dalla categoria interessata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, maggiorato a norma della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani;

g) dalle quote di pensione trattenute ai pensionati che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, modificato dall'articolo 6, comma secondo, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

h) dai proventi delle sanzioni penali, civili ed amministrative irrogate in relazione ad inadempienze dell'obbligo del versamento dei contributi delle assicurazioni obbligatorie gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ivi compresi quelli per gli assegni familiari e per la Cassa integrazione guadagni, esclusi quelli relativi ai Fondi speciali di previdenza;

i) da un contributo a carico di Enti, Fondi, Casse e Gestioni di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino comunque l'esonero, in misura pari al 2 per cento delle retribuzioni in base alle quali sono calcolati i contributi, le ritenute o le quote di iscrizione ai Fondi, Casse e Gestioni suddette;

l) dai proventi di un'aliquota pari al 10 per cento delle contribuzioni che affluiscono ai Fondi gestori di trattamenti obbligatori di pensione a favore dei lavoratori indipendenti liberi professionisti.

Il finanziamento del Fondo sociale per il periodo successivo all'anno 1969 sarà regolato con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

All'erogazione dei contributi dello Stato al Fondo sociale di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, relativi all'anno finanziario 1965, si provvede, quanto a milioni

313.230, con gli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 1207 (23.000 milioni); n. 1208 (4.000 milioni); n. 1211 (178.000 milioni); n. 1212 (88.500 milioni); n. 1213 (8.000 milioni); numero 1226 (11.730 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1965, e, quanto a milioni 13.500, mediante riduzione di un pari importo del Fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno 1965, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Le somme versate dallo Stato alle competenti gestioni previdenziali successivamente al 31 dicembre 1964 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in conto delle erogazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo precedente, sono trasferite al Fondo sociale.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, le misure percentuali del contributo di cui al precedente articolo 3, lettera *d)*, potranno essere ridotte in relazione all'ammontare degli eventuali avanzi risultanti dalla contabilità del Fondo sociale relativa all'esercizio precedente, tenuto conto delle esigenze di copertura del fabbisogno finanziario del Fondo sociale per lo esercizio corrente e per quelli successivi nel quinquennio 1965-1969.

Gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni delle forme obbligatorie di previdenza di cui alle lettere *i)* ed *l)* del precedente articolo 3, fanno fronte agli oneri posti a loro carico utilizzando gli eventuali avanzi di gestione e provvedendo, in difetto di tali disponibilità, all'adeguamento delle misure dei contributi relativi alle rispettive forme di previdenza, da disporsi, ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la pre-

videnza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentiti i Consigli di amministrazione degli Enti, Fondi, Casse e Gestioni predetti.

Qualora gli Enti, Fondi, Casse e Gestioni, di cui al precedente comma, presentino una situazione patrimoniale di disavanzo, su proposta dei rispettivi Consigli di amministrazione, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, può disporre la temporanea cessazione dall'obbligo del versamento del contributo di cui alle lettere *i*) ed *l*) sopra indicate.

La disposizione di cui alla lettera *i*) del precedente articolo 3 non si applica ai regimi di pensione dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, alle Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, ai Monti pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni amministrati da Comuni, Province, Regioni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 6.

Ad estinzione del debito al 31 dicembre 1964 della gestione speciale per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per le anticipazioni ricevute ai sensi del primo comma dell'articolo 29 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, lo Stato concede all'Istituto nazionale della previdenza sociale — Fondo per l'adeguamento delle pensioni — un contributo straordinario di lire 411.715 milioni, corrispondente al disavanzo patrimoniale della gestione alla stessa data.

Lo Stato corrisponde il contributo di cui al precedente comma in ragione di:

lire	20.000	milioni	nell'esercizio	1967
lire	43.000	milioni	nell'esercizio	1968
lire	55.000	milioni	nell'esercizio	1969
lire	125.000	milioni	nell'esercizio	1970
lire	125.000	milioni	nell'esercizio	1971
lire	43.715	milioni	nell'esercizio	1972.

Art. 7.

In relazione al disposto di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, sono abrogate dalla data del 1° gennaio 1965 le seguenti norme concernenti la partecipazione dello Stato al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti:

1) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, secondo comma, articolo 17, sesto comma, ed articolo 34, ultimo comma; legge 26 novembre 1955, n. 1125, articolo 2;

2) legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 16, terzo comma; legge 20 febbraio 1958, numero 55, articolo 13, secondo e terzo comma; legge 12 agosto 1962, n. 1338, articolo 19;

3) legge 26 ottobre 1957, n. 1047, articolo 11; legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 16 e 17;

4) legge 12 agosto 1962, n. 1339, articolo 6;

5) legge 13 marzo 1958, n. 250, articolo 11, lettera *b*), limitatamente al contributo dello Stato di lire 150 milioni annui all'adeguamento delle pensioni dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Gli oneri a carico dello Stato di cui all'articolo 59, lettere *a*) e *c*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 35, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè gli oneri a carico dello Stato di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sono trasferiti, a decorrere dall'esercizio 1965, a carico delle assicurazioni obbligatorie interessate.

Art. 8.

Il titolare di più pensioni a carico delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1 ha diritto ad una sola pensione sociale.

La pensione sociale non spetta:

a) ai titolari di pensioni supplementari disciplinate dall'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

b) ai titolari di più pensioni di cui almeno una a carico di forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti o di altri trattamenti di previdenza che hanno dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione.

Art. 9.

Le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi a norma del titolo II, capo I, della presente legge sono diminuite dell'importo della pensione sociale, di cui al precedente articolo 1.

Nel caso previsto dal primo comma del precedente articolo 8, tale diminuzione è effettuata in proporzione all'ammontare delle singole pensioni.

CAPO II

Rivalutazione automatica delle pensioni

Art. 10.

A decorrere dall'anno 1965, gli avanzi di esercizio del Fondo per l'adeguamento delle pensioni sono utilizzati per la rivalutazione automatica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

La rivalutazione ha luogo tutte le volte che, a chiusura dell'esercizio finanziario, risulti un avanzo annuale di gestione, al netto delle riserve, la cui misura superi il 10 per cento dell'importo delle rate di pensione pagate nell'anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, aumentate dell'importo delle corrispondenti rate a carico del Fondo sociale e dell'importo delle rate di pensione base.

La rivalutazione si attua maggiorando il coefficiente di adeguamento e la misura dei trattamenti minimi secondo il rapporto che risulta dividendo l'ammontare dell'avanzo indicato nel comma precedente per l'ammontare complessivo delle rate di pensione indicato nello stesso comma.

La rivalutazione automatica delle pensioni comporta la corrispondente variazione delle classi di retribuzione di cui alle tabelle A e B n. 1, allegate alla presente legge.

Le variazioni di cui al terzo ed al quarto comma del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui risulta verificata la condizione indicata nel secondo comma. A tali variazioni si provvede con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

Il 5 per cento dei contributi riscossi per il fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite al Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera *d*), è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta può essere ridotta quando la riserva abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

L'articolo 18 della legge 4 aprile 1952, n. 218 è abrogato.

CAPO III

Pensione privilegiata e pensione di anzianità

Art. 12.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione di

cui all'articolo 9 *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'assicurato ha diritto alla pensione privilegiata di invalidità per causa di servizio, purchè:

a) la causa di servizio costituisca la causa unica, diretta ed immediata dell'invalidità;

b) alla data dell'evento sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali, o 156 contributi giornalieri se si tratti di lavoratori agricoli;

c) dall'evento non derivi all'assicurato il diritto a rendita secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Qualora non sussistano i normali requisiti di assicurazione e di contribuzione, di cui all'articolo 9, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, i superstiti dell'assicurato indicati dall'articolo 13, *sub* articolo 2, della citata legge nel testo modificato dal successivo articolo 22 della presente legge, hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta, purchè:

a) la morte dell'assicurato sia avvenuta per causa di servizio e questa costituisca la causa unica, diretta ed immediata della morte;

b) alla data della morte sia trascorso almeno un anno dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati almeno 52 contributi settimanali o 156 contributi giornalieri, se si tratti di lavoratori agricoli;

c) la morte dell'assicurato non dia diritto a rendita per superstiti secondo le norme che regolano l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Alla pensione privilegiata di cui ai comma precedenti si applicano le disposizioni concernenti la pensione sociale ed i trattamenti minimi.

Art. 13.

Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, hanno diritto alla pensione a qualunque età, purchè possano far valere 40 anni di effettiva contribuzione.

CAPO IV

*Tabelle delle classi di retribuzione
per la determinazione dei contributi base*

Art. 14.

A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.

TITOLO II

MIGLIORAMENTO
DEI TRATTAMENTI DI PENSIONE

CAPO I

*Adeguamento delle pensioni
e dei trattamenti minimi*

Art. 15.

L'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base contemplate dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, è elevato a 86,4 volte ».

Art. 16.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidità ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non può essere inferiore ai seguenti minimi:

a) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di età inferiore ai 65 anni, lire 15.600;

b) pensioni di invalidità, di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di età, lire 19.500 ».

Art. 17.

Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, è elevato a 86,4 volte.

Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, è elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1° gennaio 1965.

Art. 18.

Il trattamento minimo spettante ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani è elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.

Art. 19.

L'ammontare mensile della pensione nei casi in cui si applicano le riduzioni previste dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 e dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, non può essere inferiore, al netto delle maggiorazioni spettanti per i figli, all'importo mensile della pensione sociale di cui al precedente articolo 1.

Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, è abrogato.

CAPO II

Maggiorazioni della pensione

Art. 20.

La maggiorazione della pensione di vecchiaia, nei casi di differimento della liquidazione a norma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è stabilita nelle misure derivanti dall'applicazione

dei coefficienti indicati nelle tabelle *C* e *D* allegate alla presente legge.

Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964.

Art. 21.

Per ogni figlio di età non superiore ai 18 anni o, se di età superiore, purchè a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, le pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue:

a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è di importo inferiore a lire 25.000 mensili;

b) di un decimo del suo ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui al citato articolo 4, è di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo, se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

L'ultimo comma dell'articolo 12, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera *a*), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

CAPO III

Prestazioni ai superstiti

Art. 22.

L'articolo 13, *sub* articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, semprechè per quest'ultimo

sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere *a)* e *b)*, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.

Tale pensione è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:

- a)* il 60 per cento al coniuge;
- b)* il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

La pensione ai superstiti non può, in ogni caso, essere complessivamente nè inferiore al 60 per cento, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.

Se superstite è il marito, la pensione è corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.

Qualora non vi siano nè coniuge nè figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, semprechè al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.

Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i genitori, nonchè i fratelli celibi e alle sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.

Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età.

La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle è dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.

Nel caso di concorso di più fratelli e sorelle la pensione non può essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12 ».

Art. 23.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'indennità non può essere inferiore a lire 43.200 nè superiore a lire 129.600 ».

Art. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è sostituito dal seguente:

« Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra e di servizio ».

Art. 25.

Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1° luglio 1962, già escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e c), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo

le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 23, a condizione che:

a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;

b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrisponderà al Fondo sociale:

a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

b) le trattenute ai pensionati che prestano la loro opera alle dipendenze altrui;

c) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera *i*) del precedente articolo 3

La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera *a*) è determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.

Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 3, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1964, rispettivamente, dalle predette due gestioni.

Art. 27.

L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è modificato come segue:

« Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per il rimanente periodo della pena, è fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione è pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento è fatto al titolare della pensione ».

Art. 28.

Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non può essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.

I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti:

« Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1° luglio 1920 o del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ».

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, è sostituita dalla seguente:

« L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'età di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 1° luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione ».

Art. 29.

Il primo comma dell'articolo 5 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, hanno diritto alla pensione:

1) al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati od accreditati, in loro favore, almeno:

2.340 contributi giornalieri per gli uomini;

1.560 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati, in loro favore, almeno:

780 contributi giornalieri per gli uomini;

520 contributi giornalieri per le donne e i giovani;

b) risultino versati in loro favore, nel quinquennio precedente la domanda di pensione, almeno:

156 contributi giornalieri per gli uomini;

104 contributi giornalieri per le donne e i giovani ».

Art. 30

Ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge è istituita presso ciascun Comune l'anagrafe dei pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunica al Comune di residenza i nominativi dei beneficiari delle pensioni e l'Ufficio anagrafe del Comune provvede ad informare l'Istituto nazionale della previdenza sociale delle variazioni per matrimonio o morte.

Art. 31.

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Le pensioni delle assicurazioni obbligatorie di cui all'articolo 1, vigenti alla data predetta, sono riliquidate a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

L'assegno corrisposto a norma del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1355, a titolo di anticipazione dei miglioramenti previsti dalla presente legge, sarà recuperato sui ratei di pensione spettanti dal 1° gennaio 1965.

Nei confronti dei pensionati deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge l'assegno sarà recuperato nei limiti dell'importo complessivo delle rate di pensione maturate e non riscosse dal titolare della pensione.

TITOLO IV

DELEGA AL GOVERNO

Art. 32.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con gli altri Ministri competenti, è delegato ad emanare, anche con provvedimenti separati, norme intese a:

a) rivedere la vigente disciplina sulla invalidità pensionabile al fine di:

1) determinare gli elementi costitutivi con maggiore aderenza alle esigenze emerse nella pratica attuazione della disciplina medesima;

2) differenziare gli elementi predetti in relazione alla natura dell'attività dei soggetti;

3) abolirne la differente valutazione attualmente esistente tra impiegati ed operai;

4) attuarne una più equa valutazione nei casi in cui l'evento invalidante preesista alla instaurazione del rapporto assicurativo;

5) attuare una diversa disciplina del contenzioso amministrativo idonea a snellirne il procedimento;

b) riordinare le disposizioni concernenti la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi al fine di:

1) attuare il principio che la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può coesistere con altre forme di assicurazione obbligatoria per pensioni in dipendenza di un rapporto di lavoro, nè con trattamento di pensione in corso di godimento,

derivante da assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

2) stabilire, per il versamento e la riscossione dei contributi volontari in ambedue le forme di assicurazione:

sistemi diversi da quello delle tessere con marche;

i termini entro i quali dovranno essere effettuati gli adempimenti connessi con il sistema prescelto;

il numero delle classi di contribuzione volontaria e i limiti minimo e massimo di ciascuna di esse, nonché i criteri per la determinazione della classe cui devono essere assegnati i singoli assicurati ammessi a contribuire volontariamente;

c) stabilire aliquote percentuali di maggiorazione delle pensioni liquidate agli assicurati i quali possano far valere anzianità di contribuzione superiore a 25 anni;

d) attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa;

e) stabilire che le maggiorazioni delle pensioni per carichi familiari non sono compatibili con gli assegni familiari;

f) rivedere le norme relative all'accredito dei contributi ed ai requisiti necessari per il diritto alla pensione nei confronti dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, previa modifica della misura dei contributi base ed integrativi a carico dei rispettivi settori produttivi, in relazione alle corrispondenti norme che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti degli altri settori;

g) disciplinare l'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti in genere ai servizi domestici e familiari, nonché delle persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali, stabilendo i criteri per l'accertamento dei soggetti medesimi, per la costituzione della loro posizione assicurativa e per la determinazione e il versamento dei contributi, in relazione alla natura del rapporto, alla durata delle presta-

zioni lavorative ed alla coesistenza di rapporti plurimi di lavoro riferiti allo stesso soggetto.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta di nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI MESE DI LAVORO

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE MENSILE		Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	IN COMPLESSO
1 ^a	Fino a L. 17.200		26	6	6	4	42
2 ^a	Oltre L.	17.200 » » » 27.600	36	6	8	4	54
3 ^a	» »	27.600 » » » 43.200	44	8	8	4	64
4 ^a	» »	43.200 » » » 54.500	56	8	8	4	76
5 ^a	» »	54.500 » » » 65.500	66	8	10	8	92
6 ^a	» »	65.500 » » » 76.300	78	8	10	8	104
7 ^a	» »	76.300 » » » 90.900	92	10	10	8	120
8 ^a	» »	90.900 » » » 106.400	108	10	10	8	136
9 ^a	» »	106.400 » » » 122.700	126	12	12	8	158
10 ^a	» »	122.700 » » » 138.200	144	12	12	8	176
11 ^a	» »	138.200 » » » 153.600	160	12	12	12	196
12 ^a	» »	153.600 » » » 171.800	178	14	14	12	218
13 ^a	» »	171.800 » » » 190.900	200	14	14	12	240
14 ^a	» »	190.900 » » » 209.100	220	14	14	12	260
15 ^a	» »	209.100 » » » 227.300	240	14	14	12	280
16 ^a	» »	227.300 » » » 245.500	260	14	14	12	300
17 ^a	» »	245.500 » » » 263.600	280	16	16	14	326
18 ^a	» »	263.600 » » » 281.800	300	16	16	14	346
19 ^a	» »	281.800 » » » 300.000	320	16	16	14	366
20 ^a	» »	300.000 » » » 320.500	340	16	16	16	388
21 ^a	» »	320.500 » » » 343.200	365	16	16	16	413
22 ^a	» »	343.200 » » » 368.200	390	16	16	16	438
23 ^a	» »	368.200 » » » 395.500	420	16	16	16	468
24 ^a	» »	395.500 » » » 422.700	450	18	18	16	502
25 ^a	» »	422.700 » » » 454.500	480	18	18	16	532
26 ^a	» »	454.500 » » » 490.900	520	18	18	16	572
27 ^a	» »	490.900 » » » 527.300	560	18	18	18	614
28 ^a	» »	527.300 » » » 563.600	600	18	18	18	654
29 ^a	» »	563.600 » » » 600.000	640	18	18	18	694
30 ^a	» »	600.000	680	18	18	18	734

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.

CONTRIBUTI DOVUTI PER GLI ASSICURATI PER OGNI SETTIMANA DI LAVORO

1. - IN GENERALE, ESCLUSI GLI AGRICOLI.

Classi di contribuzione	RETRIBUZIONE SETTIMANALE				Per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti	Per l'assicurazione tubercolosi	Per l'assicurazione disoccupazione	Per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	IN COMPLESSO
1 ^a		Fino a L.	4.000	6	1	1	1	9
2 ^a	Oltre L.	4.000	» » »	6.400	8	1	1	1	11
3 ^a	» »	6.400	» » »	10.000	10	1	1	1	13
4 ^a	» »	10.000	» » »	12.600	13	2	2	1	18
5 ^a	» »	12.600	» » »	15.100	15	2	2	2	21
6 ^a	» »	15.100	» » »	17.600	18	2	2	2	24
7 ^a	» »	17.600	» » »	21.000	21	2	2	2	27
8 ^a	» »	21.000	» » »	24.600	25	2	2	2	31
9 ^a	» »	24.600	» » »	28.300	29	3	3	2	37
10 ^a	» »	28.300	» » »	31.900	33	3	3	2	41
11 ^a	» »	31.900	» » »	35.500	37	3	3	3	46
12 ^a	» »	35.500	» » »	39.700	41	3	3	3	50
13 ^a	» »	39.700	» » »	44.100	45	4	4	3	56
14 ^a	» »	44.100	» » »	48.300	51	4	4	3	62
15 ^a	» »	48.300	» » »	52.500	55	4	4	3	66
16 ^a	» »	52.500	» » »	56.700	60	4	4	3	71
17 ^a	» »	56.700	» » »	60.900	65	4	4	3	76
18 ^a	» »	60.900	» » »	65.100	69	4	4	3	80
19 ^a	» »	65.100	» » »	69.300	74	4	4	3	85
20 ^a	» »	69.300	» » »	74.000	78	4	4	4	90
21 ^a	» »	74.000	» » »	79.200	84	4	4	4	96
22 ^a	» »	79.200	» » »	85.000	90	4	4	4	102
23 ^a	» »	85.000	» » »	91.300	97	4	4	4	109
24 ^a	» »	91.300	» » »	97.600	104	4	4	4	116
25 ^a	» »	97.600	» » »	104.900	111	4	4	4	123
26 ^a	» »	104.900	» » »	113.300	120	4	4	4	132
27 ^a	» »	113.300	» » »	121.800	129	4	4	4	141
28 ^a	» »	121.800	» » »	130.100	138	4	4	4	150
29 ^a	» »	130.100	» » »	138.500	148	4	4	4	160
30 ^a	» »	138.500	158	4	4	4	170

LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C.

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20)

UOMINI

ETÀ A CUI È LIQUIDATA LA PENSIONE	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione, quando il diritto è perfezionato all'età di anni:									
	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
61 . . .	1,083									
62 . . .	1,176	1,086								
63 . . .	1,279	1,181	1,088							
64 . . .	1,396	1,289	1,188	1,091						
65 . . .	1,528	1,411	1,300	1,194	1,094					
66 . . .	1,677	1,549	1,427	1,311	1,201	1,098				
67 . . .	1,847	1,706	1,571	1,444	1,323	1,209	1,101			
68 . . .	2,042	1,886	1,737	1,596	1,463	1,337	1,218	1,105		
69 . . .	2,266	2,093	1,928	1,771	1,623	1,483	1,351	1,227	1,110	
70 . . .	2,525	2,332	2,148	1,974	1,809	1,653	1,506	1,367	1,237	1,114

TABELLA D.

MAGGIORAZIONE DELLE PENSIONI PER DIFFERIMENTO (Art. 20).

DONNE

ETÀ A CUI È LIQUIDATA LA PENSIONE	Coefficiente per il quale deve essere moltiplicata la pensione quando il diritto è perfezionato all'età di anni:														
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
56 . .	1,076														
57 . .	1,161	1,078													
58 . .	1,254	1,165	1,081												
59 . .	1,359	1,262	1,170	1,083											
60 . .	1,475	1,370	1,271	1,176	1,086										
61 . .	1,605	1,492	1,383	1,280	1,182	1,088									
62 . .	1,752	1,628	1,510	1,397	1,290	1,188	1,092								
63 . .	1,918	1,782	1,653	1,530	1,412	1,301	1,195	1,095							
64 . .	2,107	1,958	1,815	1,680	1,551	1,429	1,313	1,203	1,098						
65 . .	2,323	2,158	2,001	1,852	1,710	1,575	1,447	1,325	1,211	1,102					
66 . .	2,570	2,387	2,214	2,049	1,891	1,742	1,601	1,466	1,339	1,219	1,106				
67 . .	2,855	2,652	2,459	2,276	2,101	1,935	1,778	1,629	1,488	1,355	1,229	1,111			
68 . .	3,185	2,959	2,744	2,539	2,345	2,160	1,984	1,818	1,660	1,512	1,371	1,240	1,116		
69 . .	3,571	3,318	3,077	2,847	2,629	2,421	2,224	2,038	1,861	1,695	1,538	1,390	1,251	1,121	
70 . .	4,025	3,740	3,468	3,209	2,963	2,729	2,507	2,297	2,098	1,910	1,733	1,566	1,410	1,264	1,127